

IN BREVE n. 024-2020
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

CORONAVIRUS: TUTTA LA NORMATIVA E LA PRASSI DI RIFERIMENTO da DplMo - Dottrina per il Lavoro

Pagina aggiornata al 18 giugno 2020 a cura di Roberto Camera

Tutte le disposizioni impartite dall'inizio della crisi sanitaria

La **NORMATIVA**

Leggi e Decreti Legge

legenda: **L** legge – **DL** Decreto Legge

- **L** [Legge n. 40/2020](#), la Legge di conversione del Decreto Legge n. 23/2020 (“**Liquidità**”)
- **L** [Legge n. 35/2020](#) di conversione del [Decreto Legge n. 19/2020](#), con misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- **DL** [Decreto Legge n. 34/2020](#), decreto “**Rilancio**” – recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- **DL** [Decreto Legge n. 33/2020](#), ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- **L** [Legge n. 27/2020](#), di conversione del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”)
- **DL** [Decreto Legge n. 23/2020](#), il Decreto “Liquidità”, convertito, con modificazioni dalla [Legge n. 40/2020](#)
- **DL** [Decreto Legge n. 19/2020](#), con misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni dalla [Legge n. 35/2020](#)
- **DL** [Decreto Legge n. 18/2020](#), decreto “**cura Italia**”, convertito, con modificazione dalla [Legge n. 27/2020](#)
- **L** [Legge n. 13/2020](#) di conversione del [Decreto Legge n. 6/2020](#), con le misure per la gestione dell'emergenza virus
- **DL** [Decreto Legge n. 11/2020](#), con misure contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria
- **DL** [Decreto Legge n. 9/2020](#), con misure a sostegno delle famiglie, lavoratori e imprese
- **DL** [Decreto Legge n. 6/2020](#), con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale [abrogato dal [Decreto Legge 19/2020](#), ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4]

D.P.C.M.

- [D.P.C.M. 11 giugno 2020](#), massimo utilizzo del lavoro agile e svolgimento in presenza i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza
- [D.P.C.M. 18 maggio 2020](#), modifiche al DPCM 17 maggio
- [D.P.C.M. 17 maggio 2020](#), decreto sulle riaperture
- [D.P.C.M. 26 aprile 2020](#), proroga delle misure restrittive dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020
- [D.P.C.M. 10 aprile 2020](#), proroga delle misure restrittive sino al 3 maggio 2020
- [D.P.C.M. 1° aprile 2020](#), proroga delle misure restrittive sino al 13 aprile 2020 [abrogato dal [DPCM 10-04-2020](#)]
- [D.P.C.M. 22 marzo 2020](#), chiusura delle attività non presenti nella tabella allegata [abrogato dal [DPCM 10-04-2020](#)]
- Ministero della Salute – [Ordinanza 22 marzo 2020](#)
- [D.P.C.M. 11 marzo 2020](#), ampliamento delle disposizioni previste dal [D.P.C.M. 8 marzo 2020](#) a tutto il territorio nazionale [abrogato dal [DPCM 10-04-2020](#)]
- [D.P.C.M. 9 marzo 2020](#), ampliamento delle disposizioni previste dal [D.P.C.M. 8 marzo 2020](#) a tutto il territorio nazionale [abrogato dal [DPCM 10-04-2020](#)]
- [D.P.C.M. 8 marzo 2020](#), con ulteriori disposizioni attuative del [D.L. 6/2020](#), urgenti in materia di contenimento [abrogato dal [DPCM 10-04-2020](#)]
- [D.P.C.M. 4 marzo 2020](#), con ulteriori disposizioni attuative del [D.L. 6/2020](#), urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (abrogato l'8 marzo 2020, con l'introduzione del [D.P.C.M. 8 marzo 2020](#))
- [D.P.C.M. 1° marzo 2020](#), con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (abrogato l'8 marzo 2020, con l'introduzione del [D.P.C.M. 8 marzo 2020](#))
- [D.P.C.M. 25 febbraio 2020](#), ulteriori disposizioni attuative per la gestione dell'emergenza virus (abrogato il 2 marzo 2020, con l'introduzione del [D.P.C.M. 1° marzo 2020](#))
- [D.P.C.M. 23 febbraio 2020](#), con le disposizioni attuative per la gestione dell'emergenza virus (abrogato il 2 marzo 2020, con l'introduzione del [D.P.C.M. 1° marzo 2020](#))

Altro

- [Decreto 29 maggio 2020](#) Ministero del Lavoro – indennità “una tantum” ad aprile per i liberi professionisti iscritti agli enti
- [Decreto interministeriale n. 11 del 30 maggio 2020](#) ulteriori risorse finanziarie ai Fondi di solidarietà bilaterale
- [Decreto 27 maggio 2020](#) Ministero dell'Interno, modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro
- [Decreto](#) Ministero del Lavoro – indennità “una tantum” anche per i professionisti
- [Decreto interministeriale n. 8 del 2 aprile 2020](#) assegnazione somme ai Fondi di solidarietà bilaterale
- [Decreto MEF](#) – Sospensione versamenti e adempimenti tributari nelle zone interessate all'emergenza Coronavirus
- [Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020](#) – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Gli ACCORDI QUADRO DELLE REGIONI PER LA CIG IN DEROGA

- La [pagina dedicata](#)

La PRASSI AMMINISTRATIVA

INPS

legenda: **A** Ammortizzatori Sociali – **C** Congedi speciali e bonus – **E** Emersione rapporti di lavoro – **I** Indennità “una tantum” – **R** RdC e Reddito di Emergenza – **S** Sospensioni contributive

- [A INPS – messaggio 2503/2020](#) – domande di CIG in deroga per aziende plurilocalizzate
- [I INPS – circolare 73/2020](#) – ulteriori indicazioni per il bonus per l’iscrizione ai centri estivi
- [A INPS – messaggio 2489/2020](#) – chiarimenti sulle nuove domande di CIG
- [S INPS – messaggio 2479/2020](#) – chiarimenti in merito alla sospensione dei pignoramenti
- [R INPS – messaggio 2423/2020](#) – contratti a termine in agricoltura per i percettori di RdC
- [I INPS – messaggio 2350/2020](#) – avvio domande bonus per iscrizione centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia
- [S INPS – messaggio 2330/2020](#) – invalidità civile – riapertura convocazioni visite primi accertamenti e aggravamenti per ASL
- [A INPS – messaggio 2328/2020](#) – domande di CIGD per aziende con numero elevato di unità produttive
- [E INPS – messaggio 2327/2020](#) – Emersione – istruzioni per la compilazione dell’F24 per il versamento dei contributi forfettari
- [R INPS – circolare 69/2020](#) – la disciplina del Reddito di Emergenza
- [E INPS – circolare 68/2020](#) – attiva la domanda per la regolarizzazione dei rapporti “in nero” con italiani e comunitari
- [I INPS – messaggio 2263/2020](#) – indennità “una tantum”: gestione delle domande respinte
- [A INPS – messaggio 2261/2020](#) – licenziamenti collettivi e individuali per GMO – tutela NASpl
- [I INPS – circolare 67/2020](#) – indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per alcune tipologie di lavoratori (stagionali, intermittenti, autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio)
- [I INPS – circolare 66/2020](#) – proroga ad aprile dell’indennità ai beneficiari di marzo 2020
- [I INPS – circolare 65/2020](#) – le istruzioni per indennità per i lavoratori domestici
- [S INPS – circolare 64/2020](#) – sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
- [S INPS – messaggio 2255/2020](#) – sospensione dell’obbligo di verifica di inadempienza debiti esattoriali
- [S INPS – messaggio 2232/2020](#) – campagne RED, Solleciti, INV CIV: scadenza prorogata all’8 giugno 2020
- [C INPS – messaggio 2209/2020](#) – implementazione procedura telematica per il nuovo bonus baby-sitting
- [I INPS – messaggio 2184/2020](#) – Indennità lavoratori domestici – procedura per la presentazione della domanda
- [A INPS – messaggio 2183/2020](#) – termine di presentazione delle domande di CIGO e FIS
- [S INPS – messaggio 2162/2020](#) – sospensione dei termini di adempimenti e versamenti – prime istruzioni
- [I INPS – circolare 61/2020](#) – CIG in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano
- [R INPS – messaggio 2131/2020](#) – Reddito di Emergenza – apertura della procedura di trasmissione delle domande
- [A INPS – messaggio 2101/2020](#) – semplificazioni per le domande di CIGO e FIS
- [S INPS – messaggio 2097/2020](#) – chiarimenti in ordine alla sospensione dei termini in materia assistenziale
- [A INPS – messaggio 2066/2020](#) – Gestione provvedimenti CIG: le istruzioni operative
- [S INPS – circolare 59/2020](#) – sospensione versamenti contributivi
- [S INPS – messaggio 2015/2020](#) – Lavoratori autonomi: versamento contributi associativi e previdenziali
- [S INPS – messaggio 1997/2020](#) – integrazioni salariali: invio delle comunicazioni alle aziende

- [I INPS – messaggio 1981/2020](#) – indennità “una tantum” su conto estero
- [S INPS – messaggio 1946/2020](#) – sospensione degli obblighi contributivi e contributi previsti dal CCNL
- [A INPS – circolare 58/2020](#) – istruzioni CIG per aziende plurilocalizzate
- [A INPS – messaggio 1904/2020](#) – procedura pagamento CIG in caso di IBAN del lavoratore errato
- [A INPS – messaggio 1822/2020](#) – rapporto tra malattia e CIG, FIS e CIG in deroga
- [A INPS – messaggio 1800/2020](#) – semplificazione delle modalità di presentazione del Modello “SR43”
- [S INPS – messaggio 1789/2020](#) – chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi
- [S INPS – messaggio 1754/2020](#) – Decreto Liquidità – istruzioni sulla sospensione dei versamenti
- [S INPS – messaggio 1703/2020](#) – DURC online con validità fino al 15 giugno
- [S INPS – messaggio 1692/2020](#) – UNIEMENS – ListaPosPA: sospensione contributiva per COVID-19
- [A INPS – messaggio 1648/2020](#) – Province autonome: cassa integrazione in deroga con causale Covid-19
- [C INPS – messaggio 1621/2020](#) – chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo straordinario
- [S INPS – messaggio 1608/2020](#) – sospensione degli obblighi per i beneficiari di Reddito e Pensione di Cittadinanza e del Reddito di Inclusione
- [A INPS – messaggio 1607/2020](#) – beneficiari CIG anche gli assunti fino al 17 marzo 2020
- [S INPS – circolare 52/2020](#) – sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
- [A INPS – messaggio 1541/2020](#) – indicazioni per la presentazione delle domande di CIG per dipendenti da imprese agricole (CISOA)
- [A INPS – messaggio 1525/2020](#) – istruzioni alle Regioni per l’invio dei decreti di concessione per la CIG in deroga
- [C INPS – messaggio 1516/2020](#) – proroga al 13 aprile per la fruizione dei Congedi straordinari
- [A INPS – messaggio 1508/2020](#) – semplificazione del modello SR41 con i dati per il pagamento diretto
- [S INPS – circolare 50/2020](#) – sospensione della decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale
- [A INPS – messaggio 1478/2020](#) – integrazione alla circolare 47/2020 per la CIG
- [C INPS – messaggio 1465/2020](#) – attivata la procedura per le domande di bonus baby-sitting
- [I INPS – messaggio 1464/2020](#) – attivata la procedura per le domande di indennità di 600 euro
- [C INPS – messaggio 1447/2020](#) – Bonus Asilo nido 2020
- [C INPS – messaggio 1416/2020](#) – congedi e permessi 104 – procedure attive
- [I INPS – circolare 49/2020](#) – indennità “una tantum” e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione
- [I INPS – circolare 48/2020](#) – semplificazione nelle procedure di accredito delle prestazioni Inps
- [A INPS – circolare 47/2020](#) – la circolare per la gestione degli ammortizzatori sociali COVID-19 (CIGO – FIS – CIG in deroga)
- [I INPS – messaggio 1381/2020](#) – modalità semplificata per richiedere l’indennità “una tantum”
- [S INPS – messaggio 1374/2020](#) – indicazioni in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva
- [I INPS – messaggio 1364/2020](#) – pagamento delle prestazioni in contanti presso gli uffici postali
- [C INPS – circolare 45/2020](#) – istruzioni per i congedi e permessi 104 da emergenza COVID-19
- [I INPS – circolare 44/2020](#) – voucher per i servizi di baby-sitting

- **A** [INPS – messaggio 1321/2020](#) – presentazione domande CIGO e assegno ordinario
- **I** [INPS – messaggio 1288/2020](#) – indennità “una tantum” per alcune categorie di lavoratori
- **A** [INPS – messaggio 1287/2020](#) – CIGO, Assegno ordinario e CIG in deroga
- **A** [INPS – messaggio 1286/2020](#) – termine presentazione domande di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola
- **C** [INPS – messaggio 1281/2020](#) – congedi parentali, permessi legge 104/92 e bonus baby-sitting

INAIL

legenda: **In** Infortuni sul lavoro – **S** Sospensioni contributive

- **S** [INAIL – circolare n. 23/2020](#) – ripresa della riscossione dei versamenti dei premi e DURC
- **In** [INAIL – circolare n. 22/2020](#) – tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro
- **S** [INAIL – istruzione operativa del 20 maggio 2020](#) – DURC: validità confermata fino al 15 giugno 2020
- **S** [INAIL – circolare n. 21/2020](#) – sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria
- **S** [INAIL – istruzione operativa del 30 aprile 2020](#) – ripresa degli adempimenti sospesi
- **In** [INAIL – circolare 13/2020](#) – per i contagi sul lavoro garantite le stesse prestazioni degli infortuni
- **S** [INAIL – circolare 11/2020](#) – sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva
- **S** [INAIL – circolare 7/2020](#) – sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti
- **In** [INAIL: domande di riduzione per prevenzione – documentazione probante](#)

Agenzia delle Entrate

legenda: **E** Emersione rapporti di lavoro – **F** Fisco – **P** Premio dipendenti – **S** Sospensioni contributive

- **F** [Agenzia delle Entrate – circolare 15/E/2020](#) – chiarimenti sul contributo a fondo perduto
- **E** [Agenzia delle Entrate – risoluzione 27/E/2020](#) – i codici tributo per l’emersione dei lavoratori
- **F** [Agenzia delle Entrate – circolare 11/E/2020](#) – ulteriori risposte a quesiti
- **F** [Agenzia delle Entrate – Vademecum](#) sul Decreto “Liquidità”
- **S** [Agenzia delle Entrate – circolare 10/E/2020](#) – rinvio udienze e sospensione dei termini processuali
- **F** [Agenzia delle Entrate – circolare 9/E/2020](#) – Decreto “Liquidità” – risposte a quesiti in materia fiscale
- **P** [Agenzia delle Entrate – risoluzione 18/E/2020](#) – premio ai lavoratori dipendenti – ulteriori chiarimenti
- **F** [Agenzia delle Entrate – circolare 8/E/2020](#) – Decreto “Cura Italia” – risposte a quesiti in materia fiscale
- **F** [Agenzia delle Entrate – circolare 7/E/2020](#) – Decreto “Cura Italia” – trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. *patent box*
- **P** [Agenzia delle Entrate – risoluzione 17/E/2020](#) – premio ai dipendenti – codice tributo per il recupero in compensazione
- **S** [Agenzia delle Entrate – circolare 6/E/2020](#) – sospensione dei termini e accertamento con adesione

- [S](#) [Agenzia delle Entrate – circolare 5/E/2020](#) – termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi
- [S](#) [Agenzia delle Entrate – circolare 4/E/2020](#) – trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini

Ministero del Lavoro

- [A](#) [Ministero del Lavoro – circolare 8/2020](#) – criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale
- [S](#) [Ministero del Lavoro – circolare 1/2020](#) – sistema dei Servizi Sociali –Emergenza Coronavirus

Ispettorato del Lavoro

legenda: [A](#) Ammortizzatori Sociali – [E](#) Emersione rapporti di lavoro – [In](#) Infortuni sul lavoro – [V](#) Vertenze in materia di lavoro

- [E](#) [INL nota 160/2020](#) – chiarimenti su alcune disposizioni del decreto “Rilancio”
- [V](#) [INL nota 192/2020](#) – attività conciliativa “da remoto”
- [A](#) [INL nota 64/2020](#) – CIG anche per i lavoratori in nero accertati dagli ispettori
- [In](#) [INL nota 149/2020](#) – disposizioni per la prevenzione del contagio sui luoghi di lavoro
- [V](#) [INL nota 2201 del 23/03/2020](#) – attività indifferibili dell’ufficio
- [INL del 12/03/2020](#) – online la convalida delle dimissioni nel periodo protetto
- [INL nota 2179 dell’11/03/2020](#) – chiarimenti sui Decreti Legge 9 e 11 del 2020

Altro

- [Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative](#) – Conferenza delle Regioni
- [Circolare direttoriale MISE del 29 aprile 2020](#) – prorogato il termine per gli investimenti – nuova Sabatini
- [ENPAIA: COVID-19 – sospeso il versamento dei contributi fino al 30 Settembre 2020](#)
- [MEF: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo](#)
- [Ordinanza della Regione Emilia Romagna, in congiunta con il Ministero della Salute, del 23 febbraio 2020](#)
- [Circolari e ordinanze del Ministero della Salute](#)

I PROTOCOLLI

- [Protocollo Governo-parti sociali del 24 aprile 2020](#) – regolamentazione delle misure per il contrasto al virus negli ambienti di lavoro
- [Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020](#) – regolamentazione delle misure per il contrasto al virus negli ambienti di lavoro
- Protocolli allegati al [D.P.C.M. 17 maggio 2020](#)
- [Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo](#)
- [Protocollo con le Comunità ebraiche italiane](#)
- [Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane](#)
- [Protocollo con le Comunità ortodosse](#)
- [Protocollo con le Comunità Induista, Buddista \(Unione Buddista e Soka Gakkai\) Protocollo con le Comunità Islamiche](#)
- [Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni](#)
- [Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialita’ e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19](#)
- [Spettacoli dal vivo e cinema](#)

- [Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020](#)
- [Misure per gli esercizi commerciali](#)
- [Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali](#)
- [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri](#)
- [Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica](#)
- [Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico](#)
- [Misure igienico-sanitarie](#)
- [Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020](#)

Le FAQ

- **Associaz** Le [FAQ](#) – Lavoro domestico e DL Rilancio – ASSINDATCOLF
- **Governo** Le [FAQ](#) del **Governo** – “Fase 2” – le misure adottate
- **Privacy** Le [FAQ](#) del Garante **privacy** su scuola, lavoro, sanità, ricerca ed enti locali
- **Salute** Le [FAQ](#) del Ministero della **Salute** sul Coronavirus
- **Lavoro** Le [FAQ](#) del Ministero del **Lavoro** – Formazione in materia di salute e sicurezza
- **PA** [L'utilizzo dello smart-working nella PA](#) – Ministero per la **Pubblica Amministrazione**
- **Economia** Le [FAQ](#) per famiglie e aziende – Ministero dell'**Economia** e delle Finanze
- **Governo** Le [FAQ](#) del **Governo** sulle misure adottate per il contenimento del virus
- **Lavoro** Le [FAQ](#) – permessi 104 disabili – Ministero del **Lavoro**

Le PAGINE DEDICATE

- Agenzia delle Entrate – il [vademecum del Decreto Rilancio](#)
- MISE – [Decreto Rilancio: le principali misure per le imprese](#)
- OIM – [volantino informativo sul COVID-19 tradotto in 26 lingue](#)
- Governo – la [pagina dedicata alle informazioni utili per i cittadini e le imprese](#)
- Il [sito informativo del Ministero della Salute dedicato al Coronavirus](#)
- Il [portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica](#)
- [“Viaggiare sicuri” del Ministero degli esteri – Focus Coronavirus](#)
- [Informazioni sul Coronavirus, a cura dell'Istituto superiore di sanità \(ISS\)](#)
- I [sintomi](#)
- [Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: Assenze dal lavoro per coronavirus](#)

ECONOMIA e FINANZA

CONGIUNTURA - sorta di sinonimo della situazione economica generale di un paese, senza più riferimento alle sue specificità: è l'insieme delle condizioni di un soggetto economico (paese, settore) in un determinato momento, descritte con un'analisi di breve periodo di vari indicatori economici come la produzione, i prezzi, i consumi, gli investimenti, il tasso di sconto, la borsa ecc.; si basa prevalentemente sull'analisi empirica e si propone, in genere, di prevedere l'andamento futuro delle grandezze osservate sulla base della loro dinamica nel tempo

DEFLAZIONE - tendenza diffusa e persistente alla diminuzione dei prezzi (un fenomeno di contrazione o di rallentamento dell'attività economica o del reddito)

DISINFLAZIONE - un rallentamento del tasso di inflazione

INFLAZIONE - fenomeno dell'aumento continuo e generalizzato dei prezzi

RECESSIONE - è una condizione macroeconomica caratterizzata da livelli di attività produttiva più bassi di quelli che si potrebbero ottenere usando completamente ed in maniera efficiente tutti i fattori produttivi a disposizione

STAGFLAZIONE - situazione in cui sono presenti l'inflazione (riferita a livello dei prezzi) e la deflazione (riferita a un calo dell'attività economica e del reddito)

STAGNAZIONE - quando il commercio e la produzione sono bloccati dalla congiuntura

AGENZIA DELLE ENTRATE - CANONI LOCAZIONE STUDENTI da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Mia figlia, fiscalmente a mio carico, dopo la laurea ha deciso di frequentare un master fuori regione. Posso chiedere la detrazione Irpef delle spese pagate per l'appartamento preso in affitto?

Risponde Paolo Calderone

La detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazioni (pari al 19%, su un importo massimo di 2.633 euro) spetta per gli studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso università che si trovano in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la [circolare n. 13/2019](#), la detrazione non può essere richiesta da studenti che frequentano, sia in Italia che all'estero, corsi post-laurea, quali master, dottorati, corsi di specializzazione.

CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE (Rigo E8/E10, cod. 18) [Art 15, comma 1, lett. i-sexies\) e lett. i-sexies.01\), del TUIR](#)

Aspetti generali

Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), e successive modificazioni, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a 2.633 euro.

Gli studenti devono essere iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa. Il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

Limitatamente alle spese sostenute nel 2017 e nel 2018, il requisito della distanza necessario per fruire della detrazione si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate (art. 15, comma 1, lett. i-sexies.01).

In assenza di una esplicita definizione contenuta nella normativa fiscale:

- per i comuni montani occorre far riferimento all'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente *"Imposta comunale sugli immobili (ICI). [Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992](#) - Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'[art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](#)", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53;*

- per le zone disagiate, la valutazione del disagio è effettuata sulla base di criteri oggettivi riferibili al comune di residenza e non rispetto al comune in cui è sita la sede universitaria.

Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell'università.

La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:

- agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) in quanto, in base al parere reso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini della detrazione delle spese sostenute per la frequenza di tali istituti, tali spese sono assimilabili a quelle per la frequenza di corsi universitari (*nota DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578*). Devono, pertanto, intendersi superati i chiarimenti forniti con *Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 2.2*, che collocava i corsi degli I.T.S. nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
- ai nuovi corsi istituiti ai sensi del [DPR n. 212 del 2005](#) presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (*Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3*).

La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a euro 2.633.

La detrazione non spetta per il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione.

Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione, nei limiti indicati dalla norma, anche se il servizio include, senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo, prestazioni come la pulizia della camera e i pasti.

Queste ultime spese non risultano, invece, detraibili, al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione, se autonomamente addebitate dall'istituto.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti, il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione. Quest'ultima, tuttavia, spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633.

Qualora i canoni siano pagati non dallo studente, ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell'[art. 12, comma 2, del TUIR](#), la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti.

Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633 (*Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta n. 5.10*).

L'effettivo pagamento dei canoni dovrà essere verificato in sede di assistenza fiscale con l'esibizione, ad esempio, delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento (*Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.10*).

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 18.

Schemi contrattuali previsti

Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti da studenti che frequentano università italiane in dipendenza di:

- contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della [legge n. 431 del 1998](#), e cioè qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata a uso abitativo. Sono detraibili, quindi, anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo redatti in conformità alla legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti;
- i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Distanza chilometrica fra il comune di residenza dello studente e il comune dove ha sede l'università

La verifica di tale distanza deve essere effettuata caso per caso.

In particolare, occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei predetti collegamenti risulti pari o superiore alla distanza chilometrica richiesta ai fini dell'agevolazione (100 chilometri o 50 chilometri per gli studenti residenti in comuni montani o disagiati). ([Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 8.4](#)).

Nei casi in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso "più breve" da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento "misto" (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell'università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve.

Corso di laurea presso un'università ubicata all'estero

Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università situata fuori dal territorio nazionale purché sia ubicata in uno degli Stati dell'Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. E', tuttavia, necessario che l'istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli "enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative".

Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che, ove non sia insito nella natura dell'ente che lo stesso non abbia finalità di lucro, sia rilasciata un'attestazione dalla quale risulti che l'ente ha le caratteristiche richieste dalla norma agevolativa.

Casi particolari

Sublocazione. Il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del "subcontratto" in quanto non contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell'art. 15, comma 1, lett. *i-sexies*), del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione ([Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.3](#)).

Detrazione eccedente l'imposta lorda. La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l'imposta lorda non può essere recuperata. Al riguardo, infatti, il testo del [DM 11 febbraio 2008](#), che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l'imposta lorda, non può essere esteso anche alla detrazione in esame poiché tale decreto si applica soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell'abitazione principale di cui all'art. 16 del TUIR.

FRODI FISCALI da Informazione Fiscale a cura di Emiliano Marvulli

Con la sentenza numero 18279 del 16 giugno 2020 la Corte di Cassazione penale sez.III ha fornito importanti indicazioni in tema di false fatturazioni, affermando che è ipotizzabile una frode fiscale se l'Amministrazione finanziaria individua una serie di elementi sintomatici comprovanti l'inesistenza della prestazione indicata in fattura. **[continua]**

LEGGI IN

<https://www.informazionefiscale.it/frodi-fiscali-fatture-false-elementi-cassazione>

AGENZIA ENTRATE - BONUS VACANZE: QUANTO VALE, COME CHIEDERLO, A CHI SPETTA.

L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dal Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). L'agevolazione, rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese

turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Il bonus spetta nella misura massima di 500 euro, da utilizzare per l'80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Con il [provvedimento - pdf](#) firmato oggi dal direttore dell'Agenzia, dopo aver sentito l'INPS e avere acquisito il parere favorevole dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, vengono fornite le modalità per permettere a famiglie e imprese turistiche di richiedere, attivare e utilizzare il bonus. Sul sito delle Entrate, inoltre, è disponibile una guida che illustra tutti i meccanismi per richiedere l'agevolazione, le date da ricordare e gli importi di cui possono fruire le famiglie, in base al numero dei componenti.

Il calendario del bonus – La prima cosa da sapere è che il Bonus vacanze può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede, e può raggiungere un importo massimo di 500 euro nel caso delle famiglie composte da almeno tre persone. Per le famiglie composte da due persone, l'importo del bonus è pari a 300 euro e, in caso di nuclei familiari composti da una sola persona, pari a 150 euro.

Il perimetro dell'agevolazione – Altra informazione importante da tenere a mente: per fruire del bonus, le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.

L'app IO per richiedere e attivare il bonus - Per richiedere l'agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l'accesso a [IO, l'app dei servizi pubblici](#), resa disponibile da PagoPA S.p.A. Una volta entrati nell'app, a cui si accede mediante l'identità digitale SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente **dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus** dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica - DSU - in corso di validità, da cui risulti un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro). In caso positivo otterrà un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus. Per poter accedere al bonus è quindi importante, anche prima del 1° luglio 2020:

- assicurarsi di avere presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE;
- dotarsi di una identità digitale SPID, se non si è già in possesso di una Carta d'Identità Elettronica abilitata per l'accesso all'app IO (versione CIE 3.0) ;
- installare sul proprio smartphone [IO – l'app dei servizi pubblici](#).

Come si utilizza – Il bonus viene utilizzato in due forme. L'80% dell'agevolazione, infatti, viene attribuita ad uno qualunque dei componenti della famiglia sotto forma di sconto diretto, al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta. Il restante 20% sarà portato in detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, dallo stesso soggetto che ha utilizzato lo sconto e che quindi dovrà essere l'intestatario della fattura, del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore del servizio turistico.

Il codice univoco per spendere il bonus - Al momento del pagamento dell'importo dovuto, da effettuare esclusivamente presso la struttura turistica, il componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il codice univoco generato dall'app IO o esibire il relativo QR-code. Oltre al codice, il Bonus visualizzato nell'app include anche il riepilogo dei seguenti dati: l'importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l'elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è attribuito il Bonus e il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.

Per riscuotere il Bonus, la struttura ricettiva dovrà verificarne la validità inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l'importo del corrispettivo dovuto in una procedura web dedicata, disponibile nell'[area riservata](#) del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia (SPID, CIE, credenziali Entratel/Fisconline). In caso di esito positivo del riscontro, il fornitore può confermare a sistema l'applicazione dello sconto e da questo momento l'agevolazione si intende interamente utilizzata.

Il recupero dello sconto per la struttura turistico-ricettiva - Il fornitore recupera lo sconto effettuato sotto forma di credito d'imposta che potrà essere utilizzato, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo oppure potrà essere ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all'Agenzia attraverso una procedura web dedicata, accedendo alla propria area riservata del sito web delle Entrate.



AGENZIA ENTRATE - LE MISURE FISCALI DEL DECRETO CURAITALIA

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Dépliant illustrativo (documento 162)

AGENZIA DELLE ENTRATE - 730/2020 A DEBITO da la Posta di Nuovo Fisco

Oggi

Domanda

Un contribuente con sostituto d'imposta (lavoratore dipendente) che presenta il modello 730 a settembre quando paga l'eventuale saldo Irpef dell'anno precedente e il primo acconto?

Risponde Paolo Calderone

Per i contribuenti con sostituto d'imposta l'importo a debito che risulta dal calcolo del modello 730 viene trattenuto direttamente in busta paga dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico. Tutte le somme dovute (saldo e primo acconto Irpef e cedolare secca, addizionali regionale e comunale all'Irpef, acconto su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, acconto all'addizionale comunale all'Irpef) sono trattenute dalla prima retribuzione successiva a quando il sostituto d'imposta riceve dall'Agenzia delle entrate il prospetto di liquidazione del modello 730 presentato. Pertanto, se la dichiarazione viene inviata a settembre le operazioni di conguaglio saranno fatte, presumibilmente, con la retribuzione di ottobre o, al massimo, con quella di novembre.

INPS - PENSIONI: ANTICIPO PAGAMENTO MENSILITÀ DI LUGLIO da

DplMo – fonte: Inps

Al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, con l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC 11 giugno 2020, n. 680) è stata estesa anche al mese di luglio l'anticipazione del pagamento delle rate di pensione, degli assegni, delle pensioni e

delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, che avverrà secondo i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione:

- **A-B** mercoledì 24 giugno;
- **C-D** giovedì 25 giugno;
- **E-K** venerdì 26 giugno;
- **L-O** sabato 27 giugno;
- **P-R** lunedì 29 giugno;
- **S-Z** martedì 30 giugno.

Come per le precedenti mensilità di aprile, maggio e giugno, Poste Italiane S.p.A. programmerà l'accesso agli sportelli dei titolari delle prestazioni in modo da scaglionare le presenze all'interno degli uffici postali. Ciascun ufficio postale esporrà il calendario dei pagamenti che può presentare variazioni rispetto a quello sopra indicato per tener conto delle specificità locali. È, pertanto, opportuno consultare il calendario dell'ufficio postale presso cui si riscuote la prestazione.

Nel caso in cui a riscuotere non sia il titolare della prestazione, ma un suo delegato regolarmente autorizzato, per individuare il giorno di pagamento si dovrà comunque fare riferimento al cognome del titolare.

Il pagamento in contanti resta a disposizione per la riscossione per 60 giorni a partire al primo giorno bancabile del mese di riferimento. La rata di luglio sarà quindi incassabile fino al 29 agosto prossimo.

Resta fermo che, trattandosi esclusivamente di una anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque il primo giorno del mese. Di conseguenza, nel caso in cui dopo l'incasso la somma dovesse risultare non dovuta, l'INPS richiederà la restituzione.

Inoltre, come comunicato con il messaggio 25 marzo 2020, n. 1364, va ricordato che l'Istituto ha autorizzato, in via eccezionale e transitoria, Poste Italiane a effettuare il pagamento in circolarità delle prestazioni previdenziali e assistenziali, comprese le prestazioni a sostegno del reddito erogate a cittadini che hanno scelto la riscossione in contanti presso lo sportello postale.

Pertanto, le somme spettanti potranno essere riscosse anche in uffici postali diversi da quelli in cui ordinariamente viene effettuato il pagamento della prestazione, presentando il proprio documento di identità e il codice fiscale.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1364 del 25.03.2020 (documento 163)

INPS - COVID-19: CUMULABILI QUOTA100 e LAVORO AUTONOMO PER PERSONALE SANITARIO

La pensione Quota 100 è soggetta al divieto di cumulo con eventuali altri redditi da lavoro, con eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale divieto decorre dal giorno della decorrenza della pensione sino al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni fino al 31 dicembre 2022).

L'INPS colla circolare n. 74 del 22 giugno 2020, fornisce indicazioni in ordine all'ambito di applicazione dell'articolo 2-bis, comma 5, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), introdotto in sede di conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede *la non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il reddito da lavoro autonomo ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza*, nei confronti dei quali siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per fare fronte all'emergenza da COVID-19.

Per evitare lo stop alla erogazione della pensione gli interessati debbono comunicare alla sede Inps di competenza la ripresa dell'attività e la durata dell'incarico.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 74 del 22.06.2020 (documento 164)

AGENZIA DELLE ENTRATE – CONTRIBUTO A FONDO PERSO da la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Vorrei sapere se il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto 34/2020 è soggetto a tassazione ed eventualmente in che misura.

Risponde Paolo Calderone

Per espressa previsione dell'[art. 25 del decreto legge n. 34/2020](#) (comma 7), il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap.

Inoltre, non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell'[articolo 61](#) del Tuir e sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all'[articolo 109, comma 5](#), del Tuir. Ne consegue, dunque, che il contributo non è assoggettato ad alcuna ritenuta da parte di chi lo eroga.

INPS - COVID-19: RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA da DplMo - fonte: Inps

L'INPS ha emanato il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, con il quale fornisce le istruzioni operative per la **gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia**, ai fini del riconoscimento delle indennità, di cui ai commi 1, 2 e 6 del medesimo articolo 26 del [decreto-legge n. 18 del 2020](#).

EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA A MALATTIA (ART. 26, COMMA 1)

Il comma 1 dell'articolo 26 dispone l'**equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento**.

In primo luogo, come appare chiaramente dalla lettura testuale della norma, si evidenzia che **il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva** (definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) e della **quarantena precauzionale** (definito dall'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). Pertanto, **la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria** dal quale non è possibile prescindere, stante sia l'equiparazione della stessa alla malattia sia l'obbligo per il lavoratore di produrre **idonea certificazione sanitaria**, come attestato dal comma 3 del medesimo articolo 26.

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Istituto, **viene riconosciuta l'indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa)**, sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l'**eventuale integrazione retributiva**, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).

Tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporta nell'ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto). Nulla è invece innovato per quanto attiene alla tutela previdenziale, compresi i limiti temporalmente posti dal legislatore per le diverse categorie di

lavoratori (lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo, lavoratori marittimi, etc.).

Certificazione sanitaria

Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica (comma 3 dell'articolo 26).

Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all'Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento.

Per tale motivo, **qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l'operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all'Inps, mediante i consueti canali di comunicazione** (posta ordinaria o PEC). Il lavoratore, in tal modo, comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il PUC del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.

TUTELA PER I LAVORATORI CON PATOLOGIE DI PARTICOLARE GRAVITÀ (ART. 26, COMMA 2)

Il comma 2 dell'articolo 26 dispone che per **i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità** (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992) **o in possesso del riconoscimento di disabilità** (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992), **l'intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.**

In caso di disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, la tutela è prevista esclusivamente in presenza di **immunodepressione, esiti da patologie oncologiche** o dallo **svolgimento di relative terapie salvavita**. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, **la condizione di rischio può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali** territorialmente competenti.

Per entrambe le ipotesi, **il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante** nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l'avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.

In caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all'anno di prescrizione della prestazione.

Certificazione sanitaria

Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l'indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

Gli Uffici medico legali dell'Inps territorialmente competenti verificano, come di prassi, la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo, ove se ne ravvisi l'opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.

MALATTIA PER COVID19 (ART. 26, COMMA 6)

Il comma 6 dell'articolo 26 stabilisce che in caso di **malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.**

Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.

PERIODO TRANSITORIO

Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all'entrata in vigore del [decreto-legge n. 18 del 2020](#) (17 marzo 2020), il comma 4 dell'articolo 26 stabilisce, in deroga a quanto previsto al comma 3, che vengono considerati validi, per il riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell'operatore di sanità pubblica.

Uguualmente, sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla suddetta data di entrata in vigore del decreto, i provvedimenti emessi dall'operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 2584 del 24.06.2020 (documento 165)

I BALCONI NEL BONUS FACCIATA

Agenzia Entrate

Risposta 191, oggetto: Bonus facciate - spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per opere accessorie - Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi.

Sono comprese anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili, per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali.

In particolare: il "bonus facciate" si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.

Le spese debbono essere sostenute nel 2020: criterio di cassa cioè, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Vale dunque la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta n.191 del 23.06.2020 a interpello (documento 166)

LEGGE 104: LEGITTIMO USCIRE NELL'INTERESSE DELL'ASSISTITA

a cura di Annamaria Villafrate

La Cassazione con la sentenza n. 12032/2020 interviene sulla questione dei permessi previsti

dall'art. 33 co. 3 della 104/1992 per assistere il familiare disabile e riafferma il principio secondo cui il lavoratore può essere accusato di abuso o uso improprio di questo permesso solo in assenza del nesso di causa tra assenza dal lavoro e assistenza alla persona bisognosa.

LEGGI IN

<https://www.studiocataldi.it/articoli/38946-permessi-legge-104-legittimo-uscire-nell-interesse-dell-assistita.asp>

**ALLEGATI A PARTE - CASSAZIONE Sentenza n.12032 del 19.06.2020
(documento 167)**

GLI SPECIALIZZANDI POSSONO RICEVERE I 600 EURO STATALI? da

Enpam Previdenza n. 24 del 24 giugno 2020 a cura di Gabriele Discepoli

Gli specializzandi, come categoria, non sono più esclusi dall'indennizzo statale di 600 euro, ma capire chi fra questi ha effettivamente diritto di averlo non è semplice.

Una premessa è d'obbligo: l'Enpam non potrà dare una risposta. Le norme che regolano i 600 euro infatti sono statali e solo lo Stato, dunque, può dare delle interpretazioni ufficiali.

Si possono però fare dei ragionamenti che aiutino i singoli interessati a decidere se fare domanda.

Otterrà infatti i 600 euro relativi al mese di aprile chi, entro l'8 luglio, autocertificherà di essere libero professionista e di aver subito una limitazione dell'attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica e dei conseguenti provvedimenti restrittivi.

Per chi ha un reddito professionale superiore a 35mila euro, non basterà aver avuto una "limitazione" ma occorrerà dichiarare di aver chiuso la partita iva o autocertificare una riduzione del reddito del 33 per cento: condizioni più teoriche che pratiche, visto che difficilmente uno specializzando supera il tetto di reddito indicato.

SPECIALIZZANDI LIBERI PROFESSIONISTI

Anche chi percepisce una borsa di specializzazione può svolgere alcune attività, come ad esempio la libera professione intramuraria (articolo 40, comma 1 del decreto legislativo 368/1999), le sostituzioni dei medici di medicina generale convenzionati o l'attività come guardia medica notturna e festiva e turistica (articolo 19, comma 11, della legge 448/2001).

Che poi queste attività siano svolte con una partita iva o in ritenuta d'acconto non appare rilevante.

SPECIALIZZANDI SOLO CON BORSA

Diverso il caso degli specializzandi che percepiscono solo la borsa di studio: potenzialmente tutti possono fare libera professione (nei limiti delle attività consentite dalla legge), ma chi non la svolgeva prima dell'emergenza Covid-19 può autocertificare di essere un libero professionista e, soprattutto, di aver subito una limitazione a causa dell'epidemia?

Attenzione infine a non confondere l'indennizzo statale dei 600 euro con i meriti [premi che alcune Regioni hanno previsto per ricompensare il lavoro degli specializzandi](#) durante l'emergenza. Mentre questi ultimi sono un riconoscimento per l'attività svolta, i 600 euro sono appunto un indennizzo pensato per compensare un danno economico.

POSSIBILITÀ

La buona notizia è che gli specializzandi "possono" fare richiesta dei 600 euro, entrando nell'area riservata del sito dell'Enpam. Questo perché la norma che escludeva chi era iscritto a due enti previdenziali (nel caso degli specializzandi: Inps-gestione separata ed Enpam) è stata abrogata. Questo, almeno, è ufficiale.

Il resto, trattandosi di un'autocertificazione personale, è necessariamente rimesso alla valutazione del singolo medico che compila la richiesta.

COVID-19: LA QUARANTENA È INDENNIZZABILE COME MALATTIA

DL 18/2020 - Articolo 26 comma 1: Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di comporta.

Il comma 1 dell'articolo 26 dispone dunque l'equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Per farlo il medico curante dovrà indicare nel certificato di malattia il provvedimento di sorveglianza sanitaria.

I chiarimenti nel messaggio n.2584 del 24 giugno 2020 dell'Inps.

VEDI SOPRA IN

EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA A MALATTIA (ART. 26, COMMA 1)

in

INPS - COVID-19: RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA

FORFETARI - NON DEDUCIBILI ONERI PER RISCATTO LAUREA

Gli oneri per il riscatto del corso legale di laurea per gli iscritti all'INPS in regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni) non sono deducibili; eccezione se il beneficiario oltre al reddito da attività in regime agevolato forfetario risulta anche titolare di altri redditi Irpef.

Infatti l'articolo 1, comma 64, della legge n. 190 del 2014 dispone che sono deducibili dal reddito forfetario «*i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge*» escludendo i contributi versati facoltativamente (nella fattispecie i contributi per il riscatto di laurea).

Ne deriva anche che se il soggetto beneficiario, oltre che del reddito derivante dall'attività in regime forfetario, risulta titolare anche di altri redditi soggetti ad IRPEF, può fruire della deduzione (ex articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR) o della detrazione dell'onere sostenuto dall'imposta lorda su tali redditi.